Oggetto: Determinazione aliquote IMU 2020.- Atto di indirizzo.-

Il Sindaco

Visto il disposto dell'articolo 52 ("Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni") del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ("Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali") che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Presa visione della Legge di Bilancio 2020 (Legge n° 160 del 27 dicembre 2019) con particolare riferimento al comma 738 della medesima in base al quale "*A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*"

Presa visione dei commi da 748 a 754 della medesima Legge che disciplinano le aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili ed in particolare, l'introduzione dei commi 750 e 751 che recitano::

750.L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751.*Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

Presa visione delle aliquote IMU vigenti nell'anno 2019;

Considerato che il Comune di Misilmeri aveva già anticipato i contenuti della novella oggi proposta, riconducendo ad un unico prelievo sui cespiti immobiliari, la tassazione locale (dall'anno 2016, con un unico versamento IMU, vengono assolte le obbligazioni precedentemente riconducibili ad IMU e TASI);

Dato atto che la situazione emergenziale causata dalla diffusione del Covid 19, ha comportato la paralisi economica della maggior parte delle attività commerciali e produttive;

Ritenuto, pertanto, di non gravare ulteriormente i contribuenti con l'introduzione di nuove aliquote IMU, previste dai commi 750 e 751 della Legge 160/2019;

Ritenuto opportuno mantenere le aliquote relative alla nuova IMU di cui ai commi dal 739 al 783 della Legge n° 160 del 27/12/2019, con l'azzeramento delle aliquote di cui ai commi 750 e 751 in modo da garantire la medesima articolazione del 2019;

Sottopone all'esame della Giunta comunale la seguente proposta

di mantenere per l'anno 2020 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui ai commi da 739 a 783 della Legge 160/2019:

Imposta municipale propria (IMU)

1) aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

2) aliquota ridotta pari allo 0,50 per cento per le unità abitative e relative pertinenze concesse dal possessore in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, a condizione che il comodatario ed il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'Ente, tramite modulo predisposto dal servizio Tributi; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

3) aliquota ridotta pari allo 0,75 per cento per le unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate con contratto concordato ai sensi della legge 431/1998, art.2 comma 3. Per poter beneficiare dell'aliquota agevolata, gli interessati dovranno darne comunicazione scritta all'ente, tramite modulo predisposto dal Servizio Tributi, allegando copia del contratto assoggettato alla L. 431/98; la fruizione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione della comunicazione;

4) aliquota pari al 1,06 per cento per gli alloggi tenuti a disposizione, e relative pertinenze, privi di residenza anagrafica;

5) aliquota pari allo 1,06 per cento per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti.

6) stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

7) Di azzerare l'aliquota di base, pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

8) Di azzerare, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

9) Dare atto che il presente provvedimento si configura come atto di indirizzo nei confronti del funzionario responsabile dell'Area 8 – Servizi tributari, al fine di predisporre la proposta di deliberazione per il consiglio comunale.

Il redattore
(dott.ssa Francesca Politi)
Funzionario responsabile
Area Servizi tributari – firmato digitalmente

Il Sindaco proponente
(Dr.ssa Rosalia Stadarelli) – firmato digitalmente

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Misilmeri, 22.04.2020

Il Responsabile dell'Area 8 "Servizi tributari"
dott.ssa F. Politi – firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 2 " Economico-finanziaria"
Dott.ssa B. Fici – firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

BIANCA FICI

CN = FICI BIANCA
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT